

“SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE E MULTIMEDIALE DELLE SEDUTE DEL  
CONSIGLIO  
REGIONALE DEL LAZIO E DI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI NONCHÉ DI EVENTI  
ISTITUZIONALI”

CIG:

Codice IPA: FG87PN

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
(Approvato con determinazione A00356/2022)

Art. 1

(Condizioni generali, oggetto e denominazioni)

1. L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di resocontazione integrale e multimediale delle sedute del Consiglio regionale del Lazio e, a richiesta, delle sedute di altri organi istituzionali (Ufficio di presidenza, commissioni consiliari, Consiglio delle autonomie locali, etc.) nonché di eventi istituzionali.
2. Negli articoli che seguono, si intende per:
  - a) “Capitolato”, il presente capitolato speciale di appalto;
  - b) “Servizio”, il servizio di resocontazione integrale e multimediale di cui al Capitolato;
  - c) “Amministrazione”, l'amministrazione del Consiglio regionale del Lazio;
  - d) “Prestatore”, l'operatore economico che fornisce il Servizio in quanto aggiudicatario dell'appalto e sottoscrittore del connesso contratto;
  - e) “Contratto”, il contratto sottoscritto dall'Amministrazione e dal Prestatore a seguito dell'aggiudicazione del Servizio.
3. L'appalto è regolato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando, dal disciplinare di gara, dal presente Capitolato speciale di appalto (di seguito: “Capitolato”) e da tutti i connessi elaborati, prospetti e relazioni ivi richiamati che il Prestatore dichiara in sede di partecipazione espressamente di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. A tali fini il Prestatore dichiara che, nel formulare la propria offerta, ha valutato di essere in grado di svolgere il servizio a regola d'arte tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza, oltre che del luogo in cui deve essere prestato il servizio, di tutti gli oneri e obblighi menzionati e di tutte le particolari specifiche, eventualmente non riportate nella documentazione, qualora risultino necessarie per rendere il servizio completo e pienamente rispondente allo scopo cui è destinato, in relazione alle regole ordinarie e procedure per la sua esecuzione.

Art. 2  
(Disposizioni generali)

1. Il contenuto del Capitolato costituisce fonte di obbligazioni per il Prestatore e, in fase di affidamento, per tutti gli operatori economici che rispondono alla presente procedura di gara aperta.
2. La fornitura del Servizio è disciplinata nell'ordine dalle:
  - a) clausole e previsioni di cui al Capitolato;
  - b) disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e altre disposizioni di settore (linee guida ANAC, decreti ministeriali, ecc.) in materia di appalti pubblici;
  - c) disposizioni del codice civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti diritto privato.
3. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla esecuzione delle attività e prestazioni previste nel Capitolato nonché ogni altra attività/prestazione che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni stabilite nello stesso.
4. L'affidamento del Servizio presuppone una reciproca e aperta collaborazione tra l'Amministrazione e il Prestatore, tale da determinare un rapporto che, tenuto conto della natura e

della delicatezza del Servizio medesimo, deve rispondere pienamente, in termini qualitativi, alle indicate esigenze. In particolare, il Prestatore con riferimento al Servizio si impegna:

- a) a garantire che sia fornito nel modo migliore e tempestivo possibile, con il massimo livello di imparzialità, competenza, diligenza e professionalità;
- b) ad assicurare che sia eseguito a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero sopravvenire, in modo tale che sia assicurato anche il mantenimento ovvero l'adeguamento delle apparecchiature/strumentazioni utilizzate agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- c) a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e tutela dei dati personali nonché dai danni a persone o cose che possano derivare dall'esecuzione del Servizio;
- d) a svolgere le attività/prestazioni previste dal Capitolato sotto la vigilanza e le direttive dell'Amministrazione.

Art. 3  
(Elezione di domicilio. Notifiche e comunicazioni)

1. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione elegge domicilio presso la propria sede, in Roma, via della Pisana 1301. Il Prestatore elegge domicilio presso la propria sede legale ovvero, in alternativa, presso la sede operativa più vicina alla sede dell'Amministrazione stessa.

2. In ogni caso e in aggiunta, tutte le comunicazioni scritte cui è necessario attribuire data certa, sono recapitate tramite le rispettive caselle PEC, che verranno successivamente indicate.

#### Art. 4

##### (Rappresentante dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione indica quale proprio referente il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al quale demanda il compito di effettuare tutte le verifiche in materia e di controllare l'osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni afferenti all'esecuzione del servizio, nonché ogni altro adempimento di legge e/o indicato nel presente Capitolato.

2. Il RUP si avvale di un Direttore di esecuzione del contratto (DEC), successivamente nominato dall'Amministrazione. Finché il DEC non viene nominato, le relative funzioni rimangono intestate in capo al RUP.

3. L'Amministrazione, tramite il RUP e il DEC, si riserva la facoltà di controllare l'espletamento del servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali, con le modalità che riterrà più opportune, anche senza preavviso, recependo eventuali criticità o proposte finalizzate all'ottimale esecuzione.

#### Art. 5

##### (Rappresentante del Prestatore)

1. Il Prestatore è rappresentato, per specifico mandato in forma scritta del titolare o di un legale rappresentante, da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza adeguata, di cui viene trasmesso apposito curriculum professionale, quale responsabile di commessa. In mancanza di indicazione rimane tenuto il rappresentante legale del Prestatore.

2. In caso di impedimento personale, dovrà comunicare il nominativo di un sostituto, avente medesimi requisiti di professionalità, del quale dovrà parimenti essere presentata procura speciale, conferendogli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del Contratto.

#### Art. 6

##### (Durata e valore del Contratto)

1. Il Contratto ha la durata di mesi trentasei, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione dello stesso, come risultante da apposito verbale, sottoscritto dal rappresentante legale del Prestatore o da un suo delegato e dal RUP per conto dell'Amministrazione. Salvo quanto stabilito di seguito, alla scadenza il Contratto è automaticamente risolto anche senza alcuna comunicazione scritta tra le parti, non essendo in alcun caso ammessa la proroga o il rinnovo tacito. È ammessa invece una proroga tecnica, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, per un periodo di mesi sei, ovvero limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

2. Considerato che il Consiglio regionale del Lazio si riunisce mediamente una/due volte alla settimana e che, su base statistica e dunque non oggetto di garanzia del Capitolato, il numero annuo delle ore in cui si articolano le sedute dello stesso Consiglio e degli altri organi istituzionali che di norma

fanno richiesta del Servizio è calcolato, in via presuntiva, in totali 700 (settecento), il valore complessivo stimato del Contratto di cui al comma 1 è pari a euro 510.526,32 (euro: cinquecentodiecimilacinquecentoventisei/32), oltre l'I.V.A. di legge al 22%, così suddivisi:

- a) Disponibilità del gruppo di lavoro, in loco e da remoto, € 142.947,37;
- b) Resocontazione integrale scritta in stile parlamentare € 217.918,03;
- c) Resocontazione multimediale € 149.660,92.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del Servizio sono stati valutati pari a zero. In relazione alle modalità di esecuzione del Servizio, l'importo di cui ai commi precedenti costituisce valore presunto e non anche corrispettivo del Servizio stesso. Il corrispettivo viene infatti erogato a consuntivo, in relazione al numero e alla durata oraria delle sedute del Consiglio regionale e degli altri organi istituzionali ovvero degli eventi istituzionali ad eccezione del canone relativo alla disponibilità del gruppo di lavoro in loco e da remoto che rimane fisso ed invariabile secondo quanto offerto dal Prestatore. Le modalità dei pagamenti sono stabilite all'articolo 11.

#### Art. 7

##### (Attività/prestazioni e modalità di esecuzione)

1. La resocontazione integrale di tutti gli interventi svolti nel corso delle sedute del Consiglio regionale del Lazio e, a seguito di richiesta dell'Amministrazione al Prestatore, delle sedute di altri organi istituzionali nonché di eventi istituzionali, comporta da parte dello stesso Prestatore la trascrizione integrale, in tempo reale, su supporto informatico, degli stessi interventi. Fanno eccezione le sedute secretate, per le quali, eventualmente, l'Amministrazione richiede l'assistenza del Prestatore, stabilendo apposite cautele in ordine alle modalità di svolgimento della resocontazione e i conseguenti tempi e oneri.

2. Per trascrizione integrale degli interventi si intende la completa riproduzione in testo degli stessi, corretta sotto il profilo grammaticale e ortografico e in corrispondenza semantica e sintattica con il parlato. Più specificamente, essa deve presentare le caratteristiche di un resoconto stenografico, riportare fedelmente quanto detto dall'autore dell'intervento (oratore), essere priva di tutti gli aspetti tipici del parlato (esitazione, false partenze, autocorrezioni, segnali discorsivi), secondo le regole dello scritto, sempre mantenendo un registro formale e nell'assoluto rispetto del pensiero dell'oratore.

3. Oltre all'elaborato finale ("resocontazione definitiva") da consegnare al termine della seduta in formato Word o equivalente, il Prestatore è tenuto a consegnare nel corso della stessa seduta anche segmenti di resoconto ("resocontazione parziale"), pure relativi a singoli interventi o a parti di essi, secondo le modalità e i termini indicati seduta stante dall'Amministrazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC). Il Prestatore è tenuto inoltre a predisporre l'indice degli argomenti trattati contenuti nell'elaborato finale, con l'indicazione delle pagine degli stessi e, per ognuno di essi, degli oratori intervenuti in ordine cronologico. Il Prestatore provvede a tali attività/prestazioni con propri strumenti, attrezzature, strutture e personale. I materiali di consumo ed eventuali supporti informatici, qualora necessari, sono forniti a propria cura e spese dal Prestatore. Eventuali attrezzature informatiche, necessarie per attività/prestazioni più performanti (migliorie) rispetto allo standard di cui al Capitolato, qualora non richiesti dall'Amministrazione, sono impiegati dal Prestatore senza ulteriori oneri per la stessa.

4. La resocontazione integrale deve essere corredata dalla registrazione audio, alla quale il Prestatore provvede, anche attraverso la presenza di operatori nei termini di cui all'articolo 8, con

propria idonea attrezzatura presso l'aula consiliare o le altre sale in cui si tengono le adunanze di organi istituzionali o eventi istituzionali. L'Amministrazione fornisce unicamente la connessione con l'impianto audio già esistente. È in ogni caso obbligo del Prestatore assicurare, in qualsiasi momento e con immediatezza, in caso di malfunzionamento dell'impianto audio nell'aula consiliare o nelle altre sale in cui si tiene la seduta o l'evento, la registrazione audio attraverso proprie strumentazioni/apparecchiature e quindi la resocontazione integrale.

5. Tramite il DEC o altro dipendente assegnato alla competente struttura, l'Amministrazione comunica al Prestatore, a mezzo di PEC o posta elettronica ordinaria, la data e l'ora della convocazione della seduta del Consiglio regionale del Lazio o di altro organo istituzionale ovvero di svolgimento dell'evento, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta o per l'evento. In caso di oggettiva urgenza, la convocazione è comunicata entro un termine di preavviso inferiore al precedente, ma pur sempre almeno tre ore prima della seduta o dell'evento. La comunicazione in parola non necessita in tutti casi di aggiornamento della stessa seduta del Consiglio regionale del Lazio, deciso al momento della sua sospensione. Fermi restando i termini di preavviso di cui sopra, qualora il Consiglio regionale del Lazio o altro organo istituzionale sia convocato in mattinata e, in prosecuzione della stessa seduta, durante le ore pomeridiane, ai fini del corrispettivo la seduta deve essere considerata come unica.

6. Il Prestatore assicura le attività/prestazioni a partire dalla mezz'ora antecedente l'inizio della seduta o dell'evento e per tutta la durata della/o stessa/o. In caso di più sedute e/o eventi che si svolgono in contemporanea, il Prestatore assicura comunque presenza e attività/prestazioni per ciascuna/o di esse/i. La mezz'ora antecedente l'inizio della seduta o dell'evento e quella a seguire la chiusura della/o stessa/o sono conteggiati ai fini della determinazione del corrispettivo indicato in fattura, in considerazione del fatto che il Prestatore ha rispettivamente l'obbligo di assicurare la presenza nel primo intervallo di tempo e di interfacciarsi, nel secondo, con la competente struttura per gli adempimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli per esigenze di chiarimento/verifica.

7. L'Amministrazione può respingere, entro le successive ventiquattro ore lavorative, il lavoro prodotto dal Prestatore in quanto in tutto o in parte difettoso o comunque non rispondente agli standard del Capitolato. Al verificarsi di tale evenienza, l'Amministrazione assegna al Prestatore un breve termine per porvi rimedio, scaduto il quale si procede con l'applicazione di un'apposita contestazione e della successiva penale ai sensi dell'articolo 15.

8. La resocontazione multimediale, attivata a seguito di richiesta dell'Amministrazione al Prestatore, delle sedute di Consiglio, di altri Organi istituzionali nonché di eventi istituzionali, consiste da parte dello stesso Prestatore nell'acquisizione della registrazione audio video e nella relativa sincronizzazione automatica, in tempo reale di video, audio e testo e della relativa sottotitolazione. A titolo informativo, il servizio ha per oggetto:

- a) acquisizione dei segnali video e audio delle sedute oggetto di resocontazione multimediale;
- b) sottotitolazione in tempo reale dell'evento/seduta con un delay massimo, rispetto al tempo reale, di 15 minuti;
- c) indicizzazione in tempo reale per oratore intervenuto e argomento iscritto all'ordine del giorno in trattazione;
- d) pubblicazione progressiva della registrazione audio/video sottotitolata e ricercabile parola per parola in tempo reale su pagina dedicata incorporabile nel sito internet del Consiglio regionale del Lazio;
- e) personalizzazione grafica della pagina di pubblicazione ai fini dell'integrazione con il sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio;

- f) creazione e gestione di un successivo archivio on demand delle sedute multimediali ai fini della ricerca testuale per singola parola pronunciata, temporizzata con il relativo frame audio/video;
- g) utilizzo di proprie strumentazioni, hardware e software necessarie e server qualificato AGID per la realizzazione del servizio di resocontazione multimediale.

#### Art. 8

(Servizio di presidio. Personale utilizzato)

1. Il Prestatore si impegna a destinare al Servizio operatori qualificati e professionalmente idonei, trasmettendo all'Amministrazione l'elenco nominativo con allegati il curriculum formativoprofessionale di ciascuno di essi, dal quale emergano i corsi di formazione e le specifiche competenze/esperienze conseguite/maturate, corrispondenti a quelle richieste per la realizzazione delle attività/prestazioni previste dal Capitolato. L'Amministrazione si riserva di verificare dette competenze/esperienze e di chiedere l'avvicendamento del personale impiegato, se ritenuto inidoneo.
2. Il personale impiegato deve:
  - a) essere fisicamente presente in numero pari ad almeno una unità durante lo svolgimento di ciascuna seduta consiliare e di altro organo istituzionale, nonché di eventi istituzionali;
  - b) essere in grado di intervenire su tutti i cicli delle attività/prestazioni di cui al Capitolato e avere una specifica conoscenza dei supporti informatici;
  - c) osservare un contegno inappuntabile durante lo svolgimento della propria attività, in particolare nei confronti dei rappresentanti istituzionali e del personale regionale.
3. In caso di seduta consiliare o di altri organi istituzionali a oltranza, il Prestatore deve assicurare l'avvicendamento del personale impiegato, secondo le prescrizioni del contratto collettivo nazionale di categoria applicato.

#### Art. 9

(Obblighi e responsabilità del Prestatore)

1. Il Prestatore si obbliga:
  - a) ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa e dai contratti collettivi di lavoro di settore, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in materia di retribuzione, contribuzione, previdenza, assicurazione, infortunistica, sanità, igiene e sicurezza. In particolare, si obbliga ad applicare e a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle attività/prestazioni di cui al Capitolato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dell'attività/prestazione, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., l'Amministrazione tratterà dal credito maturato dal Prestatore l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;

- b) ad assumere a proprio carico tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività/prestazione del Capitolato nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle relative a eventuali spese per il personale, di trasporto, di viaggio;
  - c) a rispondere di tutti i danni causati nell'esecuzione del rapporto contrattuale a: persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dello stesso; a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione; a terzi e/o cose di loro proprietà.
2. L'inosservanza perdurante di uno degli obblighi di cui al comma 1, lettera a) è causa di risoluzione del Contratto e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno, ferme restando le eventuali comunicazioni di legge alle Autorità preposte. L'inosservanza degli obblighi di cui alle lettere b) e c) rileva ai fini delle contestazioni e dell'applicazione delle penali e delle altre misure stabilite nel Capitolato.
  3. Il Prestatore esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dall'inosservanza di tutti i detti obblighi.

#### Art. 10

##### (Sicurezza)

1. Tutte le attività/prestazioni oggetto del Capitolato devono essere effettuate in modo tale da assicurare il mantenimento ovvero l'adeguamento delle apparecchiature/strumentazioni utilizzate dal Prestatore agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

#### Art. 11

##### (Fatture e modalità di pagamento del corrispettivo economico)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, il pagamento del corrispettivo è effettuato con scadenza mensile posticipata, a condizione che nel mese precedente si siano tenute almeno due eventi/attività che hanno richiesto la presenza del Prestatore e lo svolgimento delle relative prestazioni.
2. A tal fine, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le attività/prestazioni svolte, il Prestatore è autorizzato a emettere fattura elettronica, allegando alla stessa i report distinti per singola seduta, con la quantificazione oraria ed anche economica delle medesime attività/prestazioni. Le fatture devono essere intestate al Consiglio regionale del Lazio, facendo riferimento alla determinazione di aggiudicazione e al Codice Identificativo di Gara (CIG), nel rispetto delle modalità di fatturazione elettronica.
3. L'Amministrazione, nella persona del DEC, svolge le preventive verifiche in ordine alla regolarità delle attività/prestazioni rese e agli altri adempimenti di legge, effettua il pagamento entro il termine di giorni trenta dall'acquisizione al protocollo della singola fattura elettronica. Decorso detto termine senza che sia stato effettuato il pagamento per cause non imputabili al Prestatore, sono dovuti allo stesso gli interessi di mora al tasso vigente.
4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi dell'articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il pagamento delle fatture avviene esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Il Prestatore, pertanto, comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi del rapporto di conto corrente

dedicato in via anche non esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari e gli estremi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del/dei soggetto/i delegato/i ad operare su di esso/essi e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa sia all'uno che all'altro/i. In particolare, la delega è depositata agli atti dell'Amministrazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di ogni altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., con l'applicazione dell'obbligo della comunicazione del fatto alla competente Prefettura - UTG, nei prescritti termini.

5. Le informazioni relative alle modalità di emissione e trasmissione all'Amministrazione delle fatture elettroniche sono disponibili nella sezione "fatturazione elettronica" dell'homepage del sito istituzionale dell'Amministrazione, a cui si rimanda per qualsiasi informazione di carattere tecnico e procedurale. Pertanto le fatture relative all'obbligazione in oggetto devono riportare obbligatoriamente nei campi del tracciato della fattura elettronica:

- a) il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario;
- b) il CIG, ai sensi dell'articolo 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica) del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) la determinazione dirigenziale da cui scaturisce l'obbligazione contrattuale con l'Amministrazione.

6. E' comunque fatta salva ogni diversa o ulteriore richiesta di informazioni o di adempimenti da parte dell'ufficio competente ai pagamenti delle prestazioni dei contraenti dell'Amministrazione.

#### Art. 12

##### (Sospensione del Servizio)

1. Nel caso in cui l'attività del Consiglio regionale del Lazio dovesse interrompersi per qualsiasi causa, anticipatamente alla data di scadenza del Contratto, è facoltà dell'Amministrazione formalizzare la sospensione del Servizio per il relativo periodo, il quale sarà recuperato successivamente alla scadenza naturale.

#### Art. 13

##### (Variazioni del Servizio)

1. Il Prestatore non può introdurre variazioni delle attività/prestazioni, con la conseguenza che se non espressamente autorizzate nei termini stabiliti dal presente articolo, le stesse non danno titolo a pagamenti, indennizzi o rimborsi di alcuna natura o tipo. In tale circostanza, è facoltà dell'Amministrazione richiedere la messa in ripristino della situazione originaria, senza ulteriori costi e oneri.

2. Il Prestatore si obbliga a eseguire tutte le variazioni del Servizio non sostanziali che l'Amministrazione ritiene opportune, richieste per iscritto nella persona del RUP, su eventuale proposta del DEC, a condizione che tali variazioni non mutino la natura sostanziale del Capitolato e del successivo contratto.



3. Sono ammesse, in particolare, le modifiche del Contratto nelle ipotesi, con le modalità e i termini di cui all'articolo 106, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, purché ciò non implichi modifiche sostanziali allo stesso Contratto.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Prestatore, ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, variazioni delle attività/prestazioni in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, per tutto il periodo di durata dello stesso, senza che questi possa far valere, all'interno del quinto, il diritto alla risoluzione del Contratto.

5. Il Prestatore non può sospendere/interrompere il Servizio fornito in seguito a decisione unilaterale. L'eventuale sospensione o interruzione del Servizio per decisione unilaterale del Prestatore, indipendentemente dalla sua durata, costituisce inadempimento contrattuale e, come tale, comporta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del cod. civ.. In tale ultimo caso, l'Amministrazione procede nei confronti del Prestatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresa l'escussione della garanzia definitiva in conto dei maggiori oneri contrattuali o danni.

#### Art. 14

(Subappalto, cessione del Contratto e dei crediti)

1. Stante le peculiarità legate alla tipologia del Servizio e, consequenzialmente, l'interesse dell'Amministrazione a che, in considerazione della verificata idoneità tecnica, il Prestatore rimanga tale per l'intera durata del Contratto anche allo scopo di garantire esigenze di unitarietà e coordinamento di tipo tecnico-organizzativo, non è in alcun caso ammesso il suo subappalto, né quello delle singole attività/prestazioni in cui si articola, pena la risoluzione del Contratto medesimo per inadempimento. Il subappalto è invece consentito esclusivamente per eventuali attività o servizi o forniture strumentali, le quali devono comunque essere adeguatamente indicate nella proposta tecnica.

2. È vietata ogni forma totale o parziale di cessione del Contratto, pena la sua nullità e la risoluzione dello stesso per inadempimento.

3. La cessione dei crediti è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi con identiche modalità al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della cessione stessa.

#### Art. 15

(Inadempienze e penali. Limitazioni di responsabilità del Prestatore. Eventuale sospensione del Servizio)

1. Tutte le clausole contenute nel Capitolato hanno il valore di prescrizione negoziale, cui l'Amministrazione ha specifico interesse, e la loro osservanza si configura pertanto essenziale per la corretta esecuzione del Servizio. La mancata, ritardata o irregolare esecuzione delle attività/prestazioni in cui si articola il Servizio, rispetto alle prescrizioni del Capitolato, configurano un inadempimento che, rilevato dall'Amministrazione con contestazione formale a opera del RUP, su proposta del DEC, determina l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 250,00 (euro: duecentocinquanta) fino all'accertata cessazione dell'inadempimento stesso, fatta salva – nelle ipotesi stabilite dal presente Capitolato – la risoluzione dal Contratto per inadempimento e il

risarcimento del maggior danno. Per violazioni o inadempienze di natura “amministrativa” o solo formale, non necessariamente legate a un disservizio, la penale giornaliera applicata è pari a € 100,00 (euro: cento/00), fino all’accertata cessazione dell’inadempimento stesso.

2. In caso di recidiva, l'importo della penale è raddoppiato.
3. Le penali di cui ai precedenti commi sono prelevate, a facoltà dell'Amministrazione, dal pagamento mensile di cui all'articolo 11 ovvero dalla cauzione definitiva, che deve in tal caso essere reintegrata automaticamente e senza richiesta scritta, entro i successivi dieci giorni lavorativi. È fatta salva anche la facoltà per l'Amministrazione di procedere alla risoluzione per inadempimento al verificarsi della terza penalità nel corso di un anno solare, quale che ne sia la causa.
4. Il Prestatore non risponde per i casi di inadempimento dovuti a “cause di forza maggiore” ovvero non dovuti a comportamenti colposi; in tal caso, si obbliga a circostanziare immediatamente i fatti e/o le situazioni causanti e a indicare le misure poste in essere per prevenire e/o fronteggiare gli stessi. Con l'espressione “cause di forza maggiore” si intende qualsiasi causa che il Prestatore non abbia possibilità di evitare o che comunque non sia a esso imputabile.
5. E' facoltà dell'Amministrazione, tramite comunicazione scritta del RUP su eventuale proposta del DEC, disporre la sospensione del Servizio al verificarsi di ogni situazione non prevedibile al momento della stipula del Contratto, debitamente formalizzata, che impedisca la realizzazione del Servizio a regola d'arte.

#### Art. 16

##### (Risoluzione del Contratto. Recesso)

1. Il Contratto può essere risolto di diritto dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata A/R o a mezzo di PEC.
2. Oltre ai casi di risoluzione dei contratti stabiliti dal codice civile, a quelli espressamente previsti per i contratti pubblici dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche in termini di facoltà o di obbligo per l'Amministrazione e in caso di violazione del Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara, l'Amministrazione procede alla risoluzione del Contratto nelle ipotesi espressamente previste dal presente Capitolato e, più puntualmente:
  - 1) all'articolo 9, comma 1, lettera a);
  - 2) all'articolo 10, comma 3;
  - 3) all'articolo 13, comma 5;
  - 4) all'articolo 14, commi 1 e 2;
  - 5) all'articolo 15, comma 2; 6) all'articolo 18, comma 9.
3. In caso di risoluzione del Contratto per accertato inadempimento, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, applicando le ulteriori misure e comunicazioni di legge, senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento del maggior danno.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 109 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, è in facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione per ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate e comunicate, previo preavviso scritto a firma congiunta del RUP e del competente Direttore, di almeno 30 (trenta) giorni solari, da

comunicare mediante lettera raccomandata con A/R o a mezzo PEC. In tal caso al Prestatore spetta il corrispettivo delle attività/prestazioni erogate fino alla data di efficacia del recesso. In tale circostanza, la cauzione definitiva è restituita, ovvero l'Amministrazione rilascia il proprio nulla osta allo svincolo e la certificazione di conformità sino a tale data.

5. Indipendentemente da quanto sopra, costituisce giusta causa di recesso dell'Amministrazione il verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) allorché il Prestatore divenga insolvente; ovvero sia sottoposto ad un provvedimento cautelare di sequestro o di pignoramento di azienda; sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, salvo che sia stato autorizzato dal competente Giudice a proseguire la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o di un commissario che agisca per conto dei suoi creditori;
- b) entri in liquidazione volontaria;
- c) manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che impedisca l'esecuzione del contratto di appalto;
- d) allorché anche uno solo dei componenti l'organo amministrativo o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ovvero sia emanata un'interdittiva antimafia priva delle ulteriori modalità stabilite per la prosecuzione del servizio;
- e) ogni altra fattispecie, espressamente osservata che - pur non traducendosi in oggettivo inadempimento - sia considerata idonea a far venir meno il rapporto di fiducia con l'Amministrazione.

#### Art. 17

##### (Controversie)

1. La definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto è competente il foro di Roma. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

#### Art. 18

##### (Spese contrattuali)

1. Tutte le spese del successivo Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a carico del Prestatore.

2. Ai fini fiscali, trattandosi di prestazioni di servizi soggetta a I.V.A., trova applicazione l'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. Per quanto concerne l'I.V.A. alle aliquote di legge, trovano applicazione le norme di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto").

#### Art. 19

(Trattamento dei dati personali)

1. In ragione delle previsioni di cui al presente articolo, il Prestatore – in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato RGPD, e dell'articolo 418 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito Regolamento – si impegna a eseguire il trattamento dei dati personali forniti dall'Amministrazione – quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1., n. 7) del RGPD e dell'articolo 411 del Regolamento – secondo le previsioni di cui al RGPD e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, atti normativi che lo stesso Prestatore dichiara di conoscere e che si impegna altresì ad applicare con la sottoscrizione del Contratto. Ai fini del presente articolo, fermo restando le previsioni di cui al Regolamento, si assumono le definizioni di cui all'articolo 4 del RGPD.
2. Il Prestatore rimane obbligato ad applicare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere stabilite dal DPO, qualora proporzionate e necessarie ad una corretta gestione ed esecuzione del contratto, in ambito tutela della riservatezza.
3. Il trattamento di dati personali di cui al presente articolo, la cui durata coincide con quella del Contratto, è relativo alle attività/prestazioni di cui all'articolo 4, che possono comportare, in particolare, da parte del Prestatore, il trattamento di dati personali per conto dell'Amministrazione eventualmente contenuti in atti iscritti all'ordine del giorno delle sedute consiliari o delle commissioni consiliari e negli interventi di cui ai resoconti integrali. Detta circostanza può verificarsi, in specie, per gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni), nonché per i resoconti integrali in cui gli stessi atti sono riportati unitamente agli interventi svolti durante il dibattito/confronto avente ad oggetto la loro trattazione.
4. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo da parte del Prestatore è funzionale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1., lettera e) del RGPD, all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Amministrazione e, in particolare, di quello che deriva dall'obbligo di pubblicazione dei resoconti integrali discendente dall'applicazione di disposizioni normative statali e regionali in materia.
5. Sono oggetto del trattamento da parte del Prestatore, nei termini previsti dal presente articolo, i dati personali (ad es. dati anagrafici) e, in taluni casi, le categorie particolari di essi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 (dati sensibili) del RGPD, ovvero i dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 (dati giudiziari) dello stesso. Le persone fisiche identificate o identificabili a cui i dati oggetto del trattamento si riferiscono (interessati) sono, tra gli altri: i consiglieri e gli assessori regionali, i rappresentanti istituzionali (es.: segretaria generale, direttori, dirigenti, Garanti, etc.) ovvero coloro che vengono menzionati in atti/documenti elaborati e presentati dagli stessi; i dipendenti del Titolare del trattamento e altro personale a vario titolo in servizio presso di esso ovvero coloro che vengono indicati in atti/documenti formati dagli stessi.
6. L'Amministrazione fornisce al Prestatore dati personali esatti e aggiornati. Ove il trattamento si basi sul consenso dell'interessato, l'Amministrazione documenta al Prestatore l'acquisizione dello stesso, così come comunica tempestivamente al Prestatore le seguenti circostanze: a) ogni modifica o rettifica di dati personali; b) ogni modifica o cessazione delle condizioni di liceità del trattamento di cui agli articoli 6 e 9 del RGPD; c) la revoca del consenso dell'interessato, nonché d) qualsiasi richiesta da

parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica di dati personali, ovvero la limitazione od opposizione al trattamento.

7. Il Prestatore si impegna, in particolare, a trattare i dati personali forniti dall'Amministrazione:

- a) unicamente per le finalità di cui al comma 4;
- b) secondo le istruzioni impartite dalla stessa, attraverso:
  - 1) le disposizioni di cui al presente articolo, con il quale si rinvia espressamente al RGPD e al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e, più specificatamente, ai principi di cui agli articoli 5, 6 e 32 dello stesso RGPD;
  - 2) eventuale/i ulteriore/i atto/i, adottato/i dal sottoscrittore del Contratto, o in alternativa dal RUP, in nome e per conto dell'Amministrazione, in qualità di Delegato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 411-bis del Regolamento.

8. Il Prestatore, più specificatamente, con riferimento ai trattamenti svolti per conto dell'Amministrazione:

- a) si obbliga ad attuare, a seguito di congrua valutazione dei rischi riferibili ai processi tecnologici adottati in relazione allo specifico trattamento dei dati richiesto dal Capitolato, tutte le misure tecniche e organizzative volte a scongiurare casi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale a dati trasmessi dalla stessa Amministrazione e conservati o comunque trattati dal Prestatore medesimo;
- b) si obbliga a restituire alla stessa Amministrazione e comunque a cancellare definitivamente dai propri archivi i dati trattati per conto della stessa entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del Contratto, fatto salvo il diritto di trattare i dati personali anche successivamente alla data di scadenza del Contratto al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti dal diritto nazionale o dell'Unione europea a cui lo stesso Prestatore è soggetto;
- c) si impegna inoltre:
  - 1) a designare formalmente le persone autorizzate al trattamento dei dati personali e a garantire che le stesse si siano impegnate alla riservatezza e procedano al trattamento solo dopo aver ricevuto adeguate istruzioni in merito;
  - 2) a non ricorrere a sub-responsabili esterni del trattamento;
  - 3) ad adottare tutte le misure in materia di sicurezza del trattamento di dati di cui all'articolo 32 del RGPD, con la sola eccezione della misura prevista alla lettera a), del paragrafo 1. dello stesso articolo, in considerazione del fatto che la tipologia del Servizio non consente tecnicamente di poterla applicare, nonché:
    - 3.1) a monitorare la loro applicazione e il rispetto di esse da parte del personale autorizzato;
    - 3.2) a riesaminare e aggiornare le stesse, ai sensi dell'articolo 24 del RGPD;
    - 3.3) a negoziare in buona fede con la stessa Amministrazione la ripartizione dei costi per la loro implementazione, ove richiesta dalla stessa anche in attuazione di ogni altra previsione normativa in vigore o sopravvenuta, in ragione degli sviluppi della tecnologia e del rispetto del livello di sicurezza dei dati personali prescritto dal RGPD;
  - 4) ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 33 e, eventualmente, dell'articolo 34 del RGPD, a comunicare alla stessa Amministrazione, ai sensi del paragrafo 2. dello stesso articolo

33 del RGPD, tempestivamente e comunque non oltre le 24 h (ventiquattro ore) dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione che riguardi il trattamento di dati personali di cui al presente articolo, nonché ad assisterla e a coadiuvarla nei correlati adempimenti. Detta comunicazione deve:

- 4.1) essere inviata a mezzo di PEC al seguente indirizzo di PEC: [aulaconsiglio@cert.consreglazio.it](mailto:aulaconsiglio@cert.consreglazio.it);
  - 4.2) contenere almeno le seguenti informazioni:
  - 4.3) la natura della violazione dei dati personali;
  - 4.4) ove possibile, le categorie e il numero di interessati i cui dati personali sono stati oggetto della violazione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
  - 4.5) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
  - 4.6) la descrizione delle misure che sono state adottate (o di cui si propone l'adozione) per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuarne i possibili effetti negativi;
  - 4.7) l'indicazione del nome e dei recapiti del proprio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) o di altra persona da contattare per l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alla violazione dei dati personali comunicata;
- 5) ad assistere la stessa Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del RGPD in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati – provvedendo, al riguardo, a rendere disponibile, su richiesta della medesima, la documentazione comprovante l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione dell'impatto del trattamento, nonché - laddove ciò sia possibile - con misure tecniche e organizzative adeguate al soddisfacimento dell'obbligo da parte di essa di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- 6) a mettere a disposizione dell'Amministrazione stessa, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo;
- 7) a consentire e contribuire alle attività di revisione, compresa le attività di ispezione, che l'Amministrazione stessa può realizzare direttamente, attraverso il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), o altri dipendenti incaricati e/o consulenti esterni. A tale riguardo:
- 7.1) lo stesso Prestatore, a seguito di richiesta dell'Amministrazione pervenuta almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data indicata per le ispezioni e fatto salvo un minor termine in presenza di particolari esigenze, si obbliga a consentire alla stessa, attraverso il/i soggetto/i da questi indicato/i, lo svolgimento di attività ispettive presso le proprie sedi e presso gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o conservati, al fine di verificare la conformità del trattamento degli stessi al RGPD e al presente articolo;
  - 7.2) lo stesso Prestatore garantisce di dichiarare il vero nel corso delle attività di ispezione svolte dalla stessa Amministrazione;
  - 7.3) la stessa Amministrazione si impegna a condurre le ispezioni per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del RGPD e del presente articolo, secondo modalità idonee a non ostacolare irragionevolmente la normale attività dello stesso Prestatore.

9. Il Prestatore risponde per il danno causato dal trattamento dei dati personali derivante dal Capitolato se non ha adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo nonché a quelli specificatamente diretti ai responsabili del trattamento previsti dal RGPD. In caso di richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione per violazioni compiute dal Prestatore, la prima si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del secondo. Il Prestatore è esonerato da responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. In caso di violazione di particolare gravità delle disposizioni del RGPD o di quelle contenute nel presente articolo o a cui lo stesso rinvia, l'Amministrazione ha diritto di risolvere il Contratto.

#### Art. 20

(Clausola di rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nel Capitolato, si rinvia a quanto disposto dal d.lgs. 50/2016 e successive modifiche nonché dalle norme speciali vigenti in materia ovvero, in mancanza, dagli usi.